

ALL. 1



DETERMINAZIONE n.227/DPB011

DEL 16.06.2023

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO PERSONALE

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

OGGETTO: Costituzione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area dirigenziale – Anno 2023.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

## PREMESSO che:

- le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti;
- in data 17 dicembre 2020 è stato approvato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale Dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018;
- le modalità di determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato sono regolate dalla disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL relativo al personale Dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018;

**EVIDENZIATO** che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art.56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art.43 della legge n.449/1997, di cui all'art.24, comma 3 del d.lgs. n.165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo

alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre i ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

- d) le somme connesse all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art.60;
- e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

**RILEVATO** che il D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, è intervenuto sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*

**VISTO** l'art. 33 del D.L. 34/2019, il quale prevede che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

**VISTO** il Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, il quale all'art. 1 prevede che Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**VISTA** la determinazione DPB011/221 del 28.04.2021 con la quale è stata incrementata, con le risorse previste dall'art. 56, l'importo della retribuzione di posizione di €.409,50 annuo lordo comprensivo di tredicesima mensilità, in applicazione dell'art. 54 commi 4,5, e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale Dirigente dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018;

**ATTESO** che la composizione del fondo, sia pure nei limiti dei parametri prefissati dalle leggi e dai contratti nazionali, costituisce atto unilaterale dell'amministrazione che, in base all'art. 8 del D.Lgs.

165/2001, deve tener conto della prevedibile evoluzione della spesa e della sua compatibilità finanziaria con le risorse a disposizione, rendendola trasparente agli organi di controllo interno ed esterno;

**RICHIAMATA** la relazione sull'organizzazione a firma del Dirigente del Servizio Organizzazione prot.0377572/21 ai fini dell'applicazione dell'art.57 comma 2 lettera e) nonché il parere ARAN prot.1456/2021;

**RITENUTO** di dover procedere alla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale, relativo all'anno 2023, tenendo conto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;

### **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di costituire il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2023, secondo la disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL relativo al personale Dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018, come da prospetto allegato;
2. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti unitamente all'ipotesi di contratto decentrato da definire con le parti sindacali;
3. di trasmettere, altresì, copia della presente al Servizio Bilancio-Ragioneria per quanto di competenza.

L'Estensore  
Gianfranco Di Matteo  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Gianfranco Di Matteo  
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marco De Santis  
Firmato digitalmente

